

MORELLI

IL LIBELLO FAMOSO E LA STAMPA PERIODICA

1903



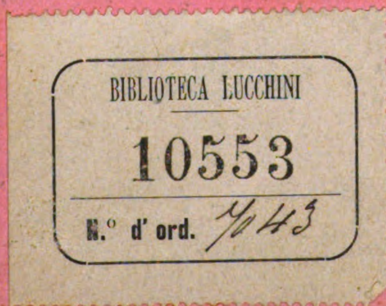


Carmine Morelli

IL
LIBELLO FAMOSO
E
La stampa periodica.



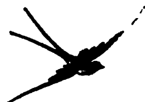
BENEVENTO
Tipografia delle Forche Caudine
Strada S. Nicola, 33
1903.



All'insigne giurisperito
Prof. Luigi Lucchini
Consigliere di Cassazione
Omaggi dell'autore

Carmine Morelli

IL
LIBELLO FAMOSO
E
La stampa periodica.



BENEVENTO
Tipografia delle Forche Caudine
Strada S. Nicola, 33
1903.

Tribunale di Napoli

13. Sezione. Estratto della sentenza degli 8 febbraio 1901, nella causa a carico di Giuseppe Serena, quale gerente del giornale « *La Propaganda* » imputato di libello famoso contro alcuni consiglieri comunali di Paola (Calabria), costituitisi parte civile per mezzo del Sindaco, signor Giuseppe Miceli Picardi. *Con note aggiunte dallo stesso estensore.*

Massime — 1.) In materia di libello famoso la querela deve precisamente indicare in quali parole espressioni o periodi è contenuta l'ingiuria o la diffamazione. Esempi di legistazione romana e moderna — Il giudice è tenuto strettamente nei cancelli della querela e non può arrivare alla dimostrazione del reato, servendosi di altre parole, espressioni o periodi, pei quali non vi è stata querela. Ad elementi estranei può solo ricorrere per dedurre il dolo dell'imputato. E' solo egli l'arbitro a dare il *nomen juris* al fatto querelato; può definire ingiuria semplice in fatto querelato per diffamazione; ma non può fare il contrario.

2.) E' ammessibille la querela per diffamazione, nei modi dell'articolo 100 C. P. di un consiglio comunale, anche se non sia fatta a nome dell' intero corpo costituito, e se l'offesa fosse ricaduta su di una parte del Consiglio.

3.) I Consiglieri comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali, ed è ammissibile la prova della verità, per fatti inerenti a queste funzioni.

4.) La dichiarazione d'inesistenza di reato nel periodo istruttorio a favore di chi è diffamato per lo stesso fatto, non impedisce l'esercizio dell' *exceptio veritatis* contro il pubblico ufficiale nella causa di diffamazione; potendo bene non esistere il reato, ma esistere il fatto vituperevole.

5.) La prova deve essere piena, sicura, nel senso obbiettivo. Nessuna efficacia deve esercitarvi la pubblica opinione; come estranei debbono essere considerati i risultati d' inchieste amministrative, senza il controllo della pubblicità, dell'oralità, della contradizione.

Giudizio negativo di filosofi e giureconsulti sulla *voce pubblica.* Speciale criterio valutativo delle pene addette.

6.) In che consiste nella diffamazione il dolo generico e specifico; la buona fede.

Se tra le scriminanti havvi la nobiltà del fine e in quali limiti è inammessibile.

Legislazione comparata:

7. Responsabilità del gerente. Il Codice penale non ha abrogato l'art. 47 dell'Editto sulla stampa. La responsabilità del gerente è *juris tantum* e non *de jure*. Il gerente può essere ammesso a dimostrare la sua buona fede; anche di fronte alla mala fede dell'ignoto autore dell'articolo diffamatorio.

. . . .

Osserva preliminarmente il collegio che è necessario fissare i limiti della controversia giudiziaria; così come furono imposti dalla volontà dei querelanti, oltre dei quali non è lecito al magistrato discorrere.

Corre molta differenza tra i reati di azione pubblica e quelli perseguibili a privata istanza. Per i primi si mette di ufficio in movimento l'azione del P. M.; vi sia o non vi sia la querela della parte danneggiata o offesa. Ed è il magistrato quegli che, impossessandosi di tutto il fatto, lo definisce giuridicamente. Per i secondi l'azione del P. M. si svolge in seguito a formale querela; e, quantunque sia sempre il magistrato quegli che può solo esaminare se nel fatto lamentato si riscontri, o meno, una sanzione penale, tuttavia è sempre la parte quella che offre e limita il campo dell'indagine giudiziaria, al di là del quale: il magistrato, pur essendo libero di ritenere questo o quel reato, non

può versare il suo esame; tanto è vero questo che la parte può servirsi della citazione diretta.

*

Il concetto che il magistrato penale, nei reati perseguibili a istanza privata, e, specialmente, in materia d'ingiurie, è chiuso nei cancelli precisi ed assoluti della querela, (salva la sua libera valutazione) risulta chiarissimo nella legislazione romana.

E' noto, in proposito, che dopo le *legis actiones*, di cui fa menzione Gaio, una delle quali, (forse la *judicis postulatio:* Gaii. Comm. IV. § II. 12, 15.) era adottata, al tempo delle XII tavole, nei reati di ingiuria, si arrivò all' *actio aestimatoria*, la quale rinnovò profondamente la procedura penale romana; rendendola meno corta nelle vedute, meno rigorosa nelle formule, più comoda, più snella e più pratica nello esercizio di esse (Gaii, Comm. IV § 30.)

Molti erano gli esemplari delle *formulae;* secondo la diversa natura dell'*actio injuriarum;* e Gaio le illustrò con sufficiente chiarezza; ma esisteva già nel *liber singularis de injuriis*, scritto da Paolo, un titolo speciale della procedura nelle cause d'ingiurie, di cui un brano è stato conservato nella Collat. leg. mos. II, 6.

Quel brano comincia colle parole dell'Editto.

Qui autem injuriarum aget, certum dicat quid injuriae factum sit, et taxationem ponat non minorem, quam quanti vadimonium fuerit.

Il significato di queste parole è spiegato dall'ordine delle *formulae,* che ci é stato reso nella sua connesione da Gaio. Questi afferma (Comm. IV. 39-44-) *partes autem formularum hae sunt,* (distinte però secondo la controversia giuridica): *demonstratio,* cioè l'esatta designazione dello oggetto; *intentio,* cioè il *petitum* dell'offeso; *adiudicatio,* e *condemnatio.*

Nel passo indicato di sopra, il *certum dicat* indica in qual modo debba essere fatta la *demonstratio.*

In questo senso Paolo dichiara più largamente: *Certum dicit qui suo nomine demonstrat injuriam, neque ita, ut per disiunctionem hoc aut illud accidisse comprehendat: sed ut necesse habeat aut unam nominc suo rem destinare, aut plures ita complecti, ut omnes eas accidisse cogatur probare.* (Confr. L. 7, § 4. D. de injur.)

Demonstrat autem hoc loco denotat non vocem agentis, sed qualem formulam edat.

A maggiore spiegazione della necessaria chiarezza e precisione della querela, nei limiti della quale il pretore (che pure era arbitro di esaminare preliminarmente se la *demonstratio* era certa o incerta) doveva versare il suo giudizio, lo stesso Paolo

soggiunge: *Certum non dicit qui dicit pulsatum sì sit verberatus; sed et partem corporis demon: strat, et quem in modum pugno puta, an fuste, an lapide, sicut formula posita est: Quod Auli Agerii pugno mala percussa est.*

Illud non cogitur dicere dexstra au sinistra, nec qua manu percussit. Ita si dicat infamatum se esse, debet adjicere quemadmodum infamatus sit. Sic enim et formula concepta est: Quod Numedius Nigidius carmen emisit Aulo Augerio, infamandi causa.

Se la *demonstratio* non era esatta, l'attore perdeva la causa. In proposito così si esprime Gaio (Comm. IV § 60:)

Sed apud quosdam scriptum invenimus in omnibus (actionibus,) quibus damnatus umusquisque ignominia votatur, eum, qui plus quam oportoret, demonstraverit, litem perdere: velut si quis, cui pugno mala percussa est, in actione injuriarum, esse aliam partem corporis percussam sibi demonstraverit.

Era quindi così assoluto presso i Romani il principio della precisione della querela e così rispettato dal pretore il canone fondamentale della procedura di giudicare negli stretti, precisi limiti della *demonstratio*, che da una parte era necessario indicare se la percossa o battitura aveva prodotto dolore o meno; in quale parte del corpo era avve-

nuta il colpo, o la lesione; se questa era stata prodotta da pugno, frusta o pietra; e dall'altra il pretore assolveva l'imputato e condannava alle spese il querelante se questi, mentre si era querelato di aver ricevuto un pugno alla guancia, avesse dimostrato di averlo ricevuto in altra parte del corpo!

Del resto il rigorismo delle formole romane, che in questa parte, risponde a una vera esigenza di diritto, si trasfuse chiaramente in disposizioni analoghe di parecchie legislazioni moderne, non escluso il Regio Editto italiano sulla stampa del 26 marzo 1848; il quale, a proposito del modo di formulare la querela o l'istanza nei reati di libello famoso, si esprime perfettamente così, nell'art. 56;
« Il Pubblico Ministero nelle sue istanze, quando
« esercita l'azione penale di ufficio, o il querelante
« nelle sua querela sono tenuti di specificare le
« provocazioni, gl'insulti, offese, oltraggi, fatti dif-
« famatori o ingiurie, che danno luogo all'istanza
« o querela, sotto pena di nullità. »

Cosicchè, trattandosi specialmente di ingiurie e di diffamazioni, commesse per mezzo della stampa, la parte offesa ha lo stretto dovere d'indicare con precisione non solo genericamente, l'articolo; ma quale parte di esso s'intende querelare, in quali parole si ravvisono le ingiurie, in quali espressioni o periodi la diffamazione. Una querela generica, indicante sòltanto l'articolo, e definendolo ingiurio-

so o diffamatorio non dovrebbe essere recettibile mancandovi ogni precisione dell' oggetto incriminato. L' onore, la riputazione, il decoro sono prevalentemente subbiettivi e il querelante appunto deve indicare al magistrato in quali parole o periodi riscontra l'offesa. Altro non è del resto il significato degli art. 99 e 108 C. P. C. per i quali il denunciante o querelante *è tenuto a esporre con chiarezza il fatto colle sue circostanze.*

Non è detto però che il magistrato non possa assolutamente tener conto di altre espressioni, parole, periodi dello stesso articolo, e di altri scritti ingiuriosi dello stesso imputato, quantunque non formino oggetto della querela, se da essi possano emanare elementi relativi al dolo, alla mala fede del querelato.

Invero l'indagine del dolo è sconfinata e vasta, e, per la sua intima natura, non subisce limiti di sorta. E sarebbe ben strano e pericoloso, anti giuridico e immorale se il dolo dovesse unicamente ricercarsi nel fatto lamentato, che può ben essere, il più delle volte, la risultante di una serie di fatti precedenti nei quali si è manifestata, a grado a grado, la volontà delittuosa dell'imputato.

Non ostanti però i limiti imposti dalla querela, libera resta la valutazione giuridica del magistrato, il quale ha il supremo potere di dare il *nomen ju-*

ris ai fatti lamentati; di riscontrarvi o non il reato lamentato, o di definirlo diversamente.

Così può bene avvenire che un' espressione querelata per diffamazione sia definita dal magistrato semplice ingiuria; come del pari un fatto querelato per ingiuria, come ad esempio uno schiaffo, sia definito lesione senza conseguenze. Nell'uno e nell'altro caso l'apprezzamento del giudice difatto è incensurabile in Cassazione, e non è richiesto che il querelante avesse fatta anche querela per ingiurie o lesioni; essendo sufficiente quella già data per la diffamazione o per l'ingiuria.

Dato il materiale del fatto, contro del quale si è sporta querela, questa virtualmente si estende a qualunque reato il magistrato ravvisi in esso; quantunque sia d' indole diversa da quello querelato.

Invero la parte offesa si può lamentare del *fatto subito;* mentre solo il magistrato ha il diritto di darne la valutazione e il significato giuridico.

Così può ben avvenire che un fatto, querelato come delitto lieve di privata azione, sia dal magistrato valutato come grave delitto di azione pubblica; come per esempio potrebbe avvenire per chi si querelasse di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, mentre nel fatto esposto il magistrato può scorgervi il reato di rapina.

Sembra però che questa regola assoluta debba

soffrire eccezione nel caso speciale dei reati d'ingiuria. La tesi, appare a prima vista, assurda, ma non manca di giuridico fondamento.

Invero, per le conseguenze a cui può menare una querela per diffamazione, il collegio non crede che, sportasi una querela per semplici ingiurie contro un intero articolo di giornale, e di diffazione *per periodi specialmente indicati di detto articolo*, il magistrato giudicante possa ritenere la diffamazione e applicare l'analoga pena per quelle espressioni, querelate come semplice ingiuria.

Invero il querelante può ben ritenere che quelle espressioni, per esempio, non siano lesive del suo onore o della sua riputazione, ma soltanto del suo *decoro;* si limita quindi a volerle punite come semplice ingiuria. Ovvero, ammesso che il querelante, per ragione di funzioni o per la sua posizione sociale, sia tenuto legalmente o socialmente a permettere la prova della verità e voglia evitare questa specie di gogna, può bene querelarsi per semplice ingiuria, la quale non ammette possibilità di prova. Ond'è che il magistrato, definendo il fatto come diffamazione, andrebbe oltre ai limiti ed ai fini imposti dalla parte privata.

Anzi in proposito opina il collegio che se anche l'imputato sostenesse trattarsi nella querela propostagli di diffamazione e non d'ingiuria, per aver diritto allo sperimento della prova, il magistrato

neppure dovrebbe secondarlo in questa richiesta, limitandosi ad applicare, se del caso, la pena per semplice ingiuria.

Tanto più che questa pena può essere comminata, anche in caso di provata verità nella diffamazione, se i modi usati costituiscono per se stessi un' ingiuria. (art. 294. n. c. C. P.)

Il collegio non si dissimula l'arditezza e la novità della tesi; ma così, come è risoluta, non sembra immeritevole di serie considerazioni; nè priva di giuridico fondamento.



Nella specie risulta, con matematica precisione, che il Consiglio comunale di Paola si querelò contro tutta la corrispondenza della *Propaganda* per ingiurie, e limitò la diffamazione solo a quella parte in cui si parla della pretesa falsità, contenuta evidentemente nei numeri 1 a 5 di detta corrispondenza.

Sicchè, tolte di mezzo le ingiurie, che non sono state portate neppure in rubrica, perchè prescritte (e sarebbero, in ogni caso coverte dall' amnistia degli 11 novembre 1900) il Tribunale non deve occuparsi di altro che di quella parte dell'articolo (dal N. 1 al 5) dove si parla della diffamazione.



E qui sorgono tre eccezioni preliminari:

1.) E' ammessibile la querela, per diffamazione, di un corpo costituito?

2.) Subordinatamente; è ammessibile detta querela (se il fatto disonorevole è attribuito ad una parte, e non all'intero corpo costituito) nelle forme dell'ultimo capoverso dell'art. 400 C. P.?

3.) Può ammettersi la prova della verità quando, specialmente, sul fatto determinato, offensivo o delittuoso, sia intervenuta già un' ordinanza di non luogo, per inesistenza di reato, nel periodo istruttorio?

Osserva il collegio che la prima non ha giuridico fondamento.

Infatti, pur essendo in parte vero che nell'antica legislazione romana i corpi costituiti potevano querelarsi per ingiurie e non per diffamazione, la questione è puramente oziosa di fronte al codice penale italiano; il quale permette ai corpi giudiziari, politici e amministrativi di tradurre in giudizio penale chi li offende, li oltraggi e li diffami. (art. 197 e 400 u. c. C P,)

Ed invero la restrizione di un diritto così vasto, come è quello che risulta dall'art. 104 C. P. P. per il quale *ogni persona che si pretenderà offesa e*

danneggiata potrà farne querela dovrebbe risultare da un'espressa dichiarazione di legge che manca assolutamente.

E deve mancare, non essendo concepibile che il legislatore avesse consacrata un' iniquità, impedendo ad un corpo costituito di querelarsi di un reato più grave (diffamazione), pur potendosi querelare per diritti più lievi (ingiurie e oltraggi.)

Ed è poco serio obbiettare che siccome il legislatore, a proposito della diffamazione, parla di *persona,* solo la singola persona fisica potrebbe proporre la querela. Invero il codice penale parla di persona sia a proposito delle ingiurie, sia della diffamazione (art. 393, 395 C. P.) E la stessa procedura penale (art. 104) parla anche di *persona;* ed è risaputo che sotto tale nome vanno comprese anche le persone giuridiche, i corpi morali o costituiti.

Neppure si potrebbe opporre che siccome il legislatore ha previsto in un articolo apposito (art. 197 C. P.) il reato di oltraggio o di minacce ad un corpo costituito e non ne ha sancita pure una disposizione speciale a proposito della diffamazione, questa non potesse formare oggetto di querela.

Invero l'interpetrazione per analogia, in tesi di diritto penale, non é consentita; e, in ogni caso, sarebbe sempre illogica e antigiuridica; perchè la ragione vera che indusse il legislatore a contem-

plare in un articolo speciale l'oltraggio e le minaccie ad un corpo costituito fu per l'aggravamento della pena; aggravamento che non credette comminare per le ingiurie e la diffamazione: salva la possibile applicazione dello articolo 200 C. P.



La seconda eccezione neppure ha giuridico fondamento.

Invero l'unica restrizione, imposta dalla legge, ai corpi costituiti, è sulla modalità della querela, la quale non può essere proposta, nei casi di oltraggio di ingiurie e diffamazione, *ad libitum* di ogni singolo funzionario; ma deve essere autorizzata dal Corpo stesso, o dal suo capo gerarchico, quando si tratti di corpo non costituito in collegio.

E la ragione è duplice; sia perchè il giudizio di molti o del capo gerarchico più sereno e calmo, può meglio del singolo funzionario valutare se sia più dignitoso e oppurtuno il silenzio; sia per la necessaria uniformità e la presunta solidarietà che deve esistere, in un Corpo costituito, di fronte ad un' offesa collettiva, la quale esclude che alcuni credano provocare un giudizio penale intorno ad un'offesa ed altri conveniente il non curarsene.

E la modalità della querela secondo il citato art. 400 C. P. è imposta non solamente allorchè l'offe-

sa è all'intero Corpo costituito, ma anche ad una rappresentanza di esso; per la ragione semplicissima che il Corpo costituito esiste sempre, per finzione giuridica, anche quando funzioni, in nome suo, una parte di esso.

Se l'offesa, diretta anche ad un sol membro di un corpo costituito, non attacca le sue funzioni speciali, ma investe tutta la responsabilità morale o giuridica dell'intero Corpo, la querela non può essere proposta dal singolo, ma, nei modi dell'art. 400 C. P., dall'intero Corpo o dal Capo gerarchico di esso

Così poca monta, nella specie, che la querela per falso fu fatta solo contro quattro consiglieri di Paola e che l'articolo della Propaganda ne attacca undici soltanto dei venti, che compongono l' intero consiglio comunale. La querela fu ben proposta dagli undici nelle forme dell'art. 400; perchè quegli undici rappresentavano legalmente al 29 settembre 1899 l' intero Consiglio comunale: tanto è vero che le loro deliberazioni, fatte non in nome dei singoli, ma dell' intero Consiglio, furono riconosciute legali (art. 122, testo unico legge comunale e provinciale R. D. 4 maggio 1898, N. 164.)

*

Osserva sulla terza eccezione il collegio che, essendo stata la querela, proposta da un Consiglio

comunale, per un fatto riferibile all'esercizio delle sue funzioni, la prova della verità è da ammettersi, in generale, dovendosi i consiglieri comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, considerarsi come pubblici ufficiali (art. 207 N. 1. C. P.;) come quelli, che sono rivestiti di pubbliche funzioni gratuite a servizio del comune.

L'ordinanza di inesistenza di reato della Camera di Consiglio di Cosenza non impedisce che il Serena possa dare libero corso all' *exceptio veritatis*, colla prova testimoniale. Invero in questa sede, coll'esame dei testimoni a difesa, non si riapre, nè si discute, per la seconda volta, il processo di falsità in atto pubblico, a carico dei quattro consiglieri comunali di Paola; ma si cerca di assodare, se il fatto, pur non rivestendo i caratteri del reato, esista.

Può ben un fatto determinato essere disonorevole e viturpevole, senza costituire un reato; ma non per questo arreca minor onta e danno all'onore o alla riputazione.

Quindi è che la dichiarazione di inesistenza di reato, specialmente nel periodo istruttorio (art. 250 c. P. P.) siccome non esclude l'esistenza del fatto, ma significa che il fatto ascritto non è un reato, non fa stato contro l'imputato di diffamazione, al quale compete il diritto di provare il fatto.

Diversamente avverrebbe se l'esistenza del fatto

avesse formato oggetto di un giudizio plenario formale e fosse intervenuta una sentenza di non luogo a procedimento *per inesistenza del fatto imputato*, o perchè l'autore non l'abbia commesso o non vi abbia preso parte. (art. 6, 343, 493 c P. P.)

In tali ipotesi, che non sono neppure contemplate tra quelle della revisione (art. 688 , 689, 690, 693 c. P. P.) la prova dell'*exceptio veritatis* non sarebbe più ammissibile , essendo stata già questa pretesa verità esclusa e dichiarata inesistente da un solenne e irretrattabile pronunziato. In caso contrario si potrebbe ben lamentare la contradizione de' giudicati.

Nella specie l'ordinanza della Camera di Consiglio di Cosenza non esclude il fatto; anzi accenna nei *considerando* che sul fatto deposero non solo il querelante Storino; ma ben 18 testimoni. Quindi la dichiarazione di inesistenza di reato poteva e doveva farsi unicamente, perchè il fatto non costituiva reato.



Perciò neppure la terza eccezione ha, nella causa odierna, valore giuridico.

Risolute in tal modo le questioni preliminari, il collegio può trattare la causa in merito e non ha dubbio alcuno ad affermare che, giusta la conte-

stazione della lite innanzi mèntovata, il Serena ha provato il suo assunto.

Premesse queste considerazioni, un rapido sguardo sulle cinque parti dell'articolo incriminato basterà a convincere che la prova della verità è stata, così come vuole la legge, *piena larga e sicura* non solo sull'obbiettività del fatto, ma anche sull'elemento intenzionale.



La modalità, l'efficacia della prova è uno de' problemi più ardui, ma dei meglio risoluti nel reato d'ingiurie.

Oramai la prevalente giureprudenza e dottrina sono di accordo nel ritenere che allora il magistrato possa dichiarare esente da pena il diffamatore, ammesso alla prova, allorchè questa è offerta in modo non dubbio.

Sarebbe strano e immorale, e molto pericoloso per la pubblica tranquillilà che bastasse un sospetto, fondato su dicerie interessate, per ammettere provati i fatti attribuiti.

Allora qualunque specchiata onorabilità sarebbe alla mercè dell'ultimo paltoniere, al quale sarebbe facile procurarsi testimoni compiacenti interessati o falsi, che potrebbero sbrigarsi della faccenda con calcolate retinenze, o con semplici *si dice*, o col

rifugiarsi sotto le grandi ali della notorietà e della pubblica opinione.

La notorietà, come scusante, è esclusa tassativamente dalla legge, per la semplice ragione che essa il più delle volte, rappresenta maggiore intensità di *animus* diffamandi, maggiore raffinatezza nel diffamatore, maggior danno alla riputazione..

Il Voet, lo Chassan, il Lauterbach dicono che colui il quale cerca di schermirsi dal reato, nominando la persona che glielo riferì, non fa che nominare un complice e non danneggia meno la riputazione altrui.

Il Carrara si esprime che « chi nomina l'autore « dell'ingiuria da lui ripetuta, non nomina un di- « fensore, ma un socio nel maleficio. » E il Pessina soggiunge: « la pretesa *notorietà*, che, spesso, è « quella voce pubblica, a cui ben può darsi il no « me di *meretrice delle prove,* le assicurazioni di « persone, degne di fede sull'esistenza della prova « e simili, non possono essere confuse con quello « che la legge deve giustamente richiedere, per e- « simere da responsabilità penale il diffamatore; « cioè la dimostrazione della verità dei fatti; for- « manti il contenuto del convicio ».

Il pericolo di tener conto della voce pubblica ne' giudizi fu predicato in ogui tempo e in ogni luogo da filosofi, poeti e giureconsulti.

Aristotele chiamava il volgo: *vulgus pronus ad*

suspiciones: Virgilio chiamò la pubblica voce; *Tam ficti pravique tenax, quam nuntia veri.* (Aen. IV. verso 174) Ovidio la chiamò: *Res est solliciti plaena timoris amor.* Seneca sentenziò: *Ad deteriora vulgus promptus: vulgus veritatis peximus interpres* (De vita beata, cap. II.) Quintiliano definì: *Sermonem sine ullo certo auctore dispersum*, *quod dedit crudelitas incrementum.*

Ariosto fotografò il formarsi della pubblica voce

Tostochè o buona o ria, la fama esce
Fuor d'una bocca, in infinito cresce.

Il Bentham chiamò la voce pubblica *parola sospetta;* il Voltaire: *lo strepito, l'eco di altri rumori ;* Mario Pagano: *la pietra gittata in un pozzo, la quale colpisce il piccolo centro e le spirali dell'acqua si allargano fino alla parete;* il Bizio, gran criminalista veneto: *l'addizione delle dicerie, delle maldicenze, la cieca accusatrice, l'insensata artefice di errori, l'irresponsabilità della denuncia calunniosa.*

Parole roventi contro la pubblica voce l'ebbero anche l' insigne maestro Luigi Zuppetta, l'illustre Francesco Lauria, il Servan, il Niccolini, il Forni, l'Ellero.

E' opportuno, in fine, ricordare, i detti severi di Tacito e di Filangieri (Scienza della Legislazione). Il primo sentenziò: *Neque suspiciones imbecilles vut inania famae pertimescenda.* Dell'altro è pre-

gio riportare l' autorevole opinione: « Ho veduot « che nel corso ordinario dello spirito dell'uomo « l'errore particolare fu l'errore generale, siccome « l'errore generale fu l'errore particolare.

« Ho veduto che questo passaggio si fa colla « maggiore rapidità; che questo è come un urlo « gettato nell'antro di una profonda caverna da un « uomo che passa, o immediatamente da essa ren- « duto al di fuori, come un'eco orribile. Ho veduto « che questa caverna è il pubblico, quest' eco ne « è la voce, la forma — e l'uomo, che passando per « l'antro ha gittato lo spaventevole urlo è lo errore « e la calunnia. Ho veduto che questa pubblica voce « o fama avvelenò Socrate, fè morire Anassagora, ed « ha condotti al patibolo e all'obbrobrio tanti in- « nocenti, tanti savi e tanti eroi. »

Se dunque la pubblica opinione ha basi così labili e pericolose, non può formar oggetto di prove.

A proposito dell' *exceptio veritatis*, corre una enorme differenza nel giudizio delle varie modalità della prova. Altro deve essere il criterio valutativo della prova, per cosí dire legale; quando cioé il fatto determinato contiene un reato, per il quale sia in corso o si debba aprire un procedimento penale; altro quando la prova è offerta per fatti immorali, inerenti all'esercizio delle funzioni di un pubblico ufficiale; o è offerta spontaneamente dal diffamato.

Nel primo caso, trattandosi di reato, nessuno vieta al magistrato di ritenerlo provato, anche se si tratti di semplice prova indiziaria. Basta che gl'indizi assorgano a tale gravità e concordanza nell'animo del magistrato, da acquistare l'efficacia di prova.

Trattasi di delitto, d'un'azione cioè che il magistrato dove perseguitare e punire in nome della difesa sociale o del diritto offeso.

Ma negli altri due casi, trattandosi di fatti semplicemente turpi, che, pur non uscendo fuori dall'orbita della morale, possono produrre il disprezzo e l'odio pubblico, od offendere l'onore o la riputazione, il criterio del magistrato deve essere più scrupolosamente severo a tal punto, che la voce pubblica non dovrebbe avere assolutamente adito nella formazione del convincimento della verità delle prove; quando è essa sola. A menoché non si tratti d'indizi veramente gravi, precisi, concordanti, univoci, assoluti, i quali possono, con coscienza non dubbia, elevarsi a dignità di prova.

La ragione della differenza è evidente. In questi due casi il giudicante non è il magistrato, chiamato dalla legge a reprimere un'azione contraria al diritto, e punita dalla legge, ma un pubblico ufficinle, che, per eccezione, giudica se ad un uomo convenga una qualità disonorevole; se meriti li disprezzo, o l'odio pubblico, per aver commesso

azioni turpi nell'orbita delle sue funzioni o nello svolgimento della vita privata e sociale. Bisogna ricordare, in proposito, come facile sia la calunnia e come ogni reputazione, anche la più intemerata e pura, possa essere addentata dall'invidia, dall'odio e da altra abietta passione. Donde la necessità di essere cauti ne' giudizii, i quali, se dati senza una profonda ponderazione sull'evidenza delle prove, potrebbero spezzare per sempre la vita d'un integro funzionario, d'un onesto cittadino, che si vedrebbe bollato col marchio dell'infamia, risultante da un giudicato penale.

A tal proposito non è fuor di luogo osservare che, dovendo la prova essere piena, seria, completa, essa dovrebbe risultare dall'unica fonte viva del pubblico dibattimento; senza potersi ricorrere neppure, trattandosi di funzionari pubblici, ai risultati dell'inchieste amministrative, le quali, derivando da sommarie informazioni, senza il contradittorio, l'oralità, la pubblicità, senza la garentia, in generale, d'un pubblico giudizio, non possono mai essere accolte come prove.

Ferve aspra la lotta nella dottrina e nella giureprudenza se nei reati d'ingiurie sia necessaria l'indagine del dolo e in che esso consista.

Sembra che fra le intemperanze di certe dottrine, la prevalente giureprudenza abbia meglio risposto ai voti della legge e all' esigenze della società.

La parola della legge esprime chiaro il concetto del legislatore.

1.° Nessuno può essere punito per un delitto, se non abbia voluto il fatto che lo costituisce (art. 45 c. P.) 2.°) Risponde di diffamazione chiunque, comunicando con più persone riunite od anche separate, attribuisce ad una persona un fatto determinato e *tale* da esporla al disprezzo e all'odio pubblico o da offenderne l'onore e la riputazione. (art. 393 c. P.)

Prima di arrivare , in ordine al dolo nella diffamazione, a questa espressione finale, nei progetti anteriori vi erano state le seguenti proposte:

Nel primitivo progetto dalla sotto commissione alla 2.° commissione, si legge, nell'art. 356 che la diffamazione consiste nell'attribuire *con dolo* a persona assente, un fatto determinato ecc. ecc. Dopo vivaci osservazioni e discussioni, la mentovata 1.ª commissione, nel progetto del 17 maggio 1868, presentò l'art: 365, convertito in 334, escludendo la parola *dolo.*

Nel progetto Vigliani, presentato con relazione del 24 febbraio 1874, l'art. 407 non accenna più alla parola *dolo.*

Ma la sotto-commissione, commissario Mancini, nel 1876 propose che nella diffamazione il colpevole poteva essere ammesso alla prova dei fatti ,

sempre quando fosse risultato escluso in lui l'animo d'ingiuriare (art 413).

Nel progetto Zanardelli del 1883, all'art. 360 si parla di *dolosa* divulgazione.

Nel progetto completo poi dello stesso Zanardelli, presentato il 22 novembre 1887, all'art. 372 si trova la seguente dicitura: chiunque.... attribuisca ad alcuno un fatto determinato *e diretto* ad esporlo all'odio, al disprezzo ecc.

Nella relazione che accompagna questo progetto lo Zanardelli diceva *che nei delitti contro l'onore deve esistere* **sempre l'animus iniuriandi,** *estremo che è scritto nella dottrina universale...... questo elemento consiste nella divulgazione.*

Ma nella Commissione trovarono fiera opposizione i criteri dello Zanardelli, relativi all'*animus injuriandi* e alla volontà determinata di diffondere l'ingiuriosa novella.

Si sostenne, in contrario, che era difficile e pericolosa l'indagine dell'animus iniuriandi; essendo sufficiente che il dolo specifico risultasse dalla consistenza obbiettiva dei fatti attribuiti, e che non essendo necessaria l'indagine del dolo, si rendeva pure frustranea l'indagine sulla volontà di diffondere l'ingiuriosa notizia: bastando che il fatto fosse comunicato a più persone unite o separate.

Così, nel testo definitivo, si adottò, come innanzi è detto, invece dalta parola *dolo*, l'espressione *tale*

e non si accennò neppure all'indagine sulla volontà della divulgazione. E lo Zanardelli nella sua relazione osserva in proposito: « parve *giustameute* « alla Giunta Senatoria e alla Commissione di re« visione che si facesse più esattamente intendere « come il carattere diffamatorio dall' imputazione « *debba essere ricercato non già nell' intenzione* « *dell'agente,* **indagine esuberante e pericolosa;** « *ma nella consistenza intrinseca ed obbiettiva* « *dell'imputazione stessa.* »

Senza dubbio quindi la parola *tale*, adoperata dalla legge, e l'interpetrazione autentica del legislatore significa che nei reati di diffamazione il dolo deve riscontrarsi non nell'intenzione dell'agente, la quale può non essere quella nè d'ingiuriare, nè di nuocere all'altrui riputazione ed onore; ma nella consistenza obbiettiva del fatto attribuito.

Donde la prevalente giureprudenza ha affermato, uniformandosi alla parola e allo spirito della legge, che nelle diffamazioni *dolus inest in re ipsa.*

Il voto della legge è esaudito, quando risulti che la propalazione del fatto determinato fu volontaria, e che, qualunque fosse stata l'intenzione o il motivo del diffamatore, risulti che egli ebbe scienza e coscienza che i fatti attribuiti ledessero l'onore o la riputazione altrui.

Questa e non altra è l'interpetrazione legale, autentica; e sotto questo punto di vista tutte quelle

distinzioni che i pratici credettero desumere dal diritto romano, cioè l'*animus consulendi, narrandi, jocandi, defendendi* non hanno nulla da vedere col codice italiano che non parla affatto di siffatte scriminanti.

Le uniche scriminanti, previste tassativamente dal codice sono la compensazione delle ingiurie (la quale non si estende alle diffamazioni) e l' esenzione da pena nelle ingiurie e diffamazioni scambiatesi tra le parti e i loro procuratori in giudizio.

Havvi anche la scriminante, prevista nelle disposizioni generali, cioè la legittima difesa; la quale, appunto perchè ammessa nelle disposizioni generali, nulla vieta che non possa essere applicata anche per il reato d'ingiurie.

Senonchè se le parole della legge impediscono ogni indagine sullo animus iniuriandi, dovendo questo risultare non dall'intenzione, ma dalla scienza e coscienza di propalar notizie offensive, non è a credere che debba essere assolutamente bandito il criterio della buona fede e l'indagine sulla nobiltà del fine: intesa quest'ultima come esercizio di un diritto inerente alla condizione di cittadino, di letterato, di scienziato.

La presunzione della buona fede e la premessa di ogni azione umana: *quisque praesumitur bonus, donec probetur contrarium.* Ora, anche ammesso che questa presunzione cessi dinanzi alla propa-

lazione di un fatto ingiurioso determinato, nulla impedisce che il diffamatore possa tuttavia provare la sua buona fede; la quale però non può consistere in altro che nella mancata scienza e coscienza che i fatti attribuiti siano ingiuriosi.

Così dicasi della nobiltà del fine. La conquista più alta della società moderna è certamente il diritto della critica e del contratto per tutto ciò che púò destare pubblico interesse.

Questo diritto, così esageratamente esercitato nella libera America in forza delle consuetudini e delle conquiste progressive della stampa, non è sancito nella vecchia Europa, in articoli speciali di legge in tutte le nazioni; ma è inerente al libero svolgimento dei diritti civili e politici, artistici e letterari, che sono garentiti in ogni governo costituzionale.

Tra le legislazioni sono notevoli: 1.°) il codice prussiano, che all'art. 154, sancisce che gli apprezzamenti malevoli dei lavori scientifici, artistici e letterari e le difese fatte per la conservazione di un diritto ecc. non saranno punibili se non quando l'intenzione di offendere risulti dalla forma di questi atti, o dalle circostanze nelle quali sono stati prodotti. A questo articolo corrisponde perfettamente il § 193 del codice odierno penale dell' Impero Germanico. 2°.) Il codice austriaco, al § 489 esenta da pena chi pubblica un libello famoso (rivelando

fatti della vita privata disonorevoli) costrettovi da circostanze particolari, 3.°) Il codice di Zurigo, al § 151 stabilisce che la pubblicazione di un fatto vero, anche offensivo dell'onore, rimane impunita allorquando si effettua per motivi onesti e giusto fine. Quando però dal tenore del racconto o dalla sua diffusione emerge chiaro che l'autore od altro non mirava che a produrre danno all'ingiuriato, o ad esporlo al ridicolo, al disprezzo, la manifestazione é punita come oltraggio (ingiuria). 4.°) Per il codice dei Paesi Bassi, art. 261, non vi è diffamaziozione nè scritto diffamatorio quando si è inteso agire per pubblico interesse o per legittima difesa. 5.) La legge francese sulla stampa del 1850, all'art. 3 sancisce: sono esenti da pena gli articoli di discussione filosofica, politica o religiosa: però essi debbono essere firmati dall'autore, sotto pena di una contravvenzione.

Evidentemente la disposizione legislativa più oscura, più pericolosa è quella del codice austriaco, nel quale non si sa quali siano le *circostanze particolari*, che possano giustificare un libello famoso.

Con sintesi, più tecnicamente legislativa e con provvedimento più comprensivo e più vicino alla concezione romana, provvede il codice dei Paesi Bassi; il quale giustifica la diffamazione, se è dettata dal pubblico interesse, che può essere d'ordine politico, scientifico, letterario, artistico e va dicen-

do. Sotto la stessa forma ed efficacia è concepita la disposizione del codice di Zurigo, che parla esplicitamente di *motivi onesti e giusto fine.*

Questo codice però ha una prevalenza su quello dei Paesi Bassi; perchè contiene l'opportuna disposizione, ammessa felicemente dall' antico codice prussiano e riprodotta nell'odierno germanico, per la quale la diffamazione è punita, qualunque sia il fine, se è fatta per arrecare onta e disprezzo al diffamato.

La disposizione è di evidente chiarezza, se si consideri che entra nell'orbita dei diritti di un cittadino, d'un letterato, di un artista il far la critica obbiettiva delle produzioni altrui ed esercitare il controllo obbiettivo sugli atti dei pubblici funzionari e degli uomini che rivestono cariche pubbliche. Ma se la forma dell'attacco manifesta non lo scopo nobile di proteggere le alte ragioni dell'arte e della scienza, o di provvedere agli interessi politici e amministrativi dei concittadini, ma un bieco sfogo di vendetta, di odio, di gelosia, d'invidia, l'attacco rientra nella diffamazione ordinaria, che merita perciò di essere punita.

Nella legislazione italiana non vi sono precedenti relativi a siffatta scriminante; ma il collegio opina che essa non ha bisogno di specifica sanzione.

Il pensiero scientifico, letterario, artistico e politico non può trovar freno in nessuna legislazione

costituzionale; della stessa libertà illimitata gode la critica, la quale, anche se metta a nudo fatti disonorevoli, è esente da pena, se fatta in modo assolutamente obbiettivo.

Questo nel campo del pensiero. Nel campo dell'azione poi il controllo della libera stampa alle azioni del Governo e dei funzionari e di quelli che occupano cariche elettive, deriva dal concetto del cittadino odierno, il quale ha il diritto di discutere, sempre in una forma obbiettiva, la quale risponde alle esigenze del pubblico interesse, gli atti dei corpi elettivi, le tendenze, le azioni, il contegno dei componenti e degli aspiranti ai consessi elettivi.

Così non si potrà negare il diritto alla libera stampa di denunziare gli abusi, che, per avventura, commettono questi consessi elettivi, o qualche membro di essi, o altri pubblici funzionari.

Come del pari, ammessa la necessaria coesistenza dei diversi partiti nel campo amministrativo o politico, non può essere impedito che il condidato sia discusso, sempre in una forma obbiettiva, nei suoi precedenti, nel suo valore, nelle sue tendenze; per accrescergli o diminuirgli la fama e il prestigio innanzi alla massa elettorale.

E' vero che oggi non siamo ai tempi eminentemente democratici di Atene, dove chi entrava nel le pubbliche funzioni doveva giustificarsi degli at-

tacchi che qualunque libero cittadino aveva il diritto di muovergli, anche contro la sua vita privata; ma è certo che anche oggi chi si presenta per raccogliere su di sè i suffragi del popolo non deve lamentarsi che sia discusso nei suoi precedenti, nelle sue tendenze, nella sua cultura, nel suo contegno; secondochè queste qualità possano farlo apparire un rappresentante degno o indegno del popolo, al quale egli chiede il suffragio.

Ora, nella specie, se dalla violenza, dal cumulo delle parole oltraggiose, dai diversi apprezzamenti sul fatto denunziato si può legittimamente argomentare che l'autore della corrispondenza ebbe il malo animo non di additare al pubblico solamente un abuso amministrativo compiuto, ma di denigrare l'onore e la reputazione dei consiglieri della maggioranza del Comune di Paola, lo stesso non può affermarsi, con sicura coscienza, del Serena.

Ma, prima di scendere alla disamina se al Serena, quale gerente del giornale *La Propaganda,* che pubblicò in Napoli la corrispondenza venutagli da Paola, possa spettare il beneficio della buona fede, è necessario di indagare se il gerente, come tale, di fronte alle disposizioni del Codice penale odierno, debba ancora rispondere ai termini della legge sulla stampa.

Anche in questa parte la dottrina e la giureprudenza sono in aspro conflitto.

Una rapida disamina ai precedenti storici varrà a risolvere il quesito.

Il Piemonte, seguendo il nuovo impulso dato dalle rivoluzioni, che avevano sconvolte, quinci e quindi, le nazioni, dopo lo Statuto, che è ancora la legge fondamentale del Regno d'Italia, pubblicò il 26 marzo 1848 l'editto sulla stampa, che, pur essendo venuto dopo le leggi della Francia e del Belgio e molto dopo a quella antichissima dell'Inghilterra, contiene in sè i più gravi difetti. E' deplorevolmente una legge tanto anodina nella sua pratica applicazione, è rimasta così, fino ai giorni nostri, come fu infelicemente concepita al suo nascere; mentre tutte le altre nazioni, non escluse la Germania e l'Austria, hanno cercato di modificare e correggere le proprie.

L'editto, fra gli altri reati, si occupa, al capo VI, articoli 27, 28 e 29 delle diffamazioni, ingiurie pubbliche e libelli famosi; e all'art. 47 così stabilisce: « Tutte le disposizioni penali portate da questo capo (capo VIII) sono applicabili ai gerenti dei giornali ed agli autori che avranno sottoscritti gli articoli in essi inseriti. *La condanna pronunciata contro l'autore sarà pure estesa al gerente, che verrà sempre considerato come complice dei delitti e contravvenzioni, commesse con pubblicazioni fatte nel suo giornale.* »

Per questa legge in Italia, qualunque marrano o

manigoldo, purchè inscritto nei registri dello Stato civile, sia maggiorenne e goda i diritti civili, puó far sorgere un giornale, senza offrire garantie nè economiche, nè morali, nè intellettuali.

Per tutti i reati commessi col periodico risponde non il direttore, o il redattore, o l'autore ignoto dell'articolo incriminato, ma il gerente; una persona cioè nulla tenente di borsa e di cervello, il quale è considerato come complice, per presunzione *juris tantum.* E la pena o lo raggiunge solo, se l'articolo non è firmato e non se ne dichiara l'autore, o in compagnia dell'autore, se fosse noto.

E le conseguenze pratiche, quotidiane, deplorevoli sono che, mentre il periodico, per mezzo del suo direttore, o dei redattori, o dei corrispondenti o di terze persone può liberamente commettere, reati di pubblica o privata azione, i veri autori, i quali non hanno obbligo di firmare gli articoli, sfuggono ai rigori del codice, che cadono tutti, senza base di moralità e di giustizia, su qualche infelice, il quale, nella gran maggioranza dei casi, sa fare appena la propria firma, per apporla alla prima copia del giornale, che deve essere trasmessa alla R. Procura.

Il gerente quindi è un capro espiatorio, un *caput mortuum;* persona assolutamente inconsciente del reato che gli si attribuisce, il quale tuttavia è sottoposto alla pena, per una finzione crudele di

legge, che manca di qualunque pratico risultato nel campo dei diritto e della morale; non avendo ragione logica e giuridica la pena che colpisce un inconsciente.

La pena sarebbe per avventura efficace se, invece di colpire il gerente, così come è in Italia, colpisse un gerente (sia direttore o redattore), il quale dia ampie garentie di studi e di moralità, e sia in grado di depositare una cauzione proporzionata all'indole del giornale, la quale serva a pagare le spese di giustizia e i danni alle parti lese; sempre quando trattisi di punire un reato commesso per articoli pubblicati dal giornale, anche se l'autore di essi fosse conosciuto.

Lasciando ora da parte l'ulteriore critica della legge sulla stampa, la quale si presta a giusti attacchi, esaminiamo se sotto l'impero del nuovo codice penale, vige ancora, nei rapporti del gerente, il mentovato art. 47 della legge suddetta.

L'articolo 4 delle disposizioni di coordinamento del nuovo codice penale (legge 22 novembre 1888) prescrive che, coll'attuazione di detto codice, sono abrogati il codice sardo, il toscano, e *tutte le altre leggi penali, in quanto siano contrarie al codice stesso.*

« Questa disposizione non si applica alle leggi
« sulla stampa, tranne che per gli articoli 17, 27'
« 28 e 29 (1) del R. editto 26 marzo 1848 e per i

« conformi articoli della legge 1 dicembre 1860, « n. 64, per le province napoletane e della legge « 17 dicembre 1860, n. 12 per le province siciliane, « ai quali s'intenderanno sostituite le disposizioni « corrispondenti del nuovo codice. La stessa cosa « avrà luogo per l'art. 13 delle leggi citate sulla « stampa (2), il quale articolo però continua ad « essere in vigore, limitatamente ai reati, che ri- « mangono tuttora regolati dalle stesse leggi. »

Ora, per il principio fondamentale di ermeneutica che *ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit*, non essendo stato abrogato dal legislatore l'art. 47 dell'editto sulla stampa, che stabilisce, in ogni caso, la responsabilità penale del gerente, si deve desumere che abbia ancora vigore.

Tuttavia non mancano esempi nella dottrina e nella giureprudenza contrari alla nostra tesi, con i quali si sostiene:

1. Che, avendo il nuovo codice penale provveduto all'intera materia dei libelli famosi, gli autori e i complici debbono essere puniti colle norme del codice, il quale prescrive che la correità, la cospirazione, il concorso in generale è punibile quando è cosciente.

(1) L'art. 17 riguarda l'offesa ai buoni costumi; gli articoli 27, 28 e 29 riguardano i libelli famosi contro i privati e contro i depositari e gli agenti dell'autorità pubblica.

(2) L'art. 13 riguarda la provocazione a commettere reati con mezzi di pubblicità.

2. Che se l'art. 47 non trovasi testualmente abrogato, è perchè nella legge sulla stampa rimangono in vigore altre disposizioni, per le quali era necessario conservare norme, che regolassero la responsabilità del gerente.

3. Che i precedenti sulla questione, se nel codice si dovessero comprendere le disposizioni penali della legge sulla stampa, dimostrano essere stato implicitamente abrogato l'art. 47.

4. Che la stessa legge 22 novembre 1888, avendo abrogato limitatamente l'art. 13 della legge sulla stampa, lasciandolo in vigore per i reati che rimangono tuttora regolati da quella legge speciale, ammette implicitamente che i reati di libello famoso, diventati, in forza del codice, di diritto comune, devono essere trattati colle norme del codice; e se dell'art. 47 si tacque fu perchè ai delitti contemplati nel Codice penale quello diveniva senz'altro inapplicabile; perchè nella legge veniva a mancare il delitto a cui riferirsi; mentre ciò non si verificava per quelli con cui poteva aver relazione l'altro.

Alla prima obbiezione è facile rispondere che l'abrogazione di una legge avviene o per dichiarazione esplicita del legislatore, o per assoluta incompatibilità tra la legge passata e la legge nuova, che ne regola tutta la materia.

Nella specie manca la dichiarazione esplicita; e

non è esatto affermare che il codice penale tratti, in tesi di libello famoso, tutta la materia della legge sulla stampa, specialmente nella parte più importante della responsabilità del gerente, la quale, per la sua figura speciale, resta tuttora sottoposta all'art. 47 della legge speciale. Nè si può dire che tale disposizione sia assolutamente incompatibile col codice penale; se si consideri che, essendo di indole specialissima il reato della stampa periodica, *per il quale l'autore ha il mezzo, la facoltà il diritto di rimanere impunito ;* non è strano, anzi è necessario che il reato ricada certamente su qualcuno; altrimenti tutti i gerenti dei giornali, colla teorica del concorso cosciente, riuscirebbero a dimostrare la loro inconsapevolezza. Così la punizione del reato gravissimo diverrebbe del tutto lettera morta.

La seconda obbiezione non ha fondamento giuridico; perchè, se realmente il legislatore avesse voluto che la sorte del gerente fosse stata regolata dal codice penale, avrebbe potuto abrogare l'articolo 47, solo per la responsabilità del gerente nei libelli famosi, e lasciarlo per gli altri reati; come precisamente trovasi provveduto per l'art. 13 sulla stampa.

La terza obbiezione rappresenta un'inesattezza storica; perchè i precedenti legislativi dimostrano che fu discusso e deciso soltanto che, applicando-

si le penalità comminate dal codice penale, erano escluse quelle degli articoli corrispondenti della legge sulla stampa; ma non si discusse mai della responsabilità del gerente.

La quarta obbiezione contiene in sè la critica di sè stessa.

Invero, è appunto la limitata abrogazione dello art. 13 sulla stampa che dimostra, come innanzi è detto, che se il legislatore ha taciuto dell'art. 47, mentre poteva abrogarlo limitatamente ai libelli famosi, ha voluto mantenerlo in vigore in tutta la sua estensione. Nè è vero che nel codice penale non trovi applicazione l'art. 47, il quale anzi, per quello che è detto innanzi, relativamente al libello famoso mercè la stampa periodica, deve trovare necessaria applicazione nel codice penale.

E' ovvio poi notare come la presunzione della responsabilità del gerente sia *juris tantum* e *non de jure.*

Invero, essendo essa contraria alle norme generali del diritto, che dichiarano punibile il concorso solo allora che risulta cosciente, non può avere che solo la nota dell'*juris tantum;* e mai quella del *de jure,* che suppone un fondamento legale e legittimo.

Essendo di tale carattere la responsabilità del gerente, non è giusto negare a costui il diritto di dimostrare la sua buona fede, che esclude la pre-

sunzione *juris tantum*. E' da osservarsi, in realtà, che, per le note condizioni in Italia dei gerenti responsabili, non si può accomunare la sorte dell'autore dell'articolo incriminato con quella del gerente.

Invero può ben risultare provato l'animo maligno e perverso di un corrispondente di un giornale; ma non è giusto ritenere *a priori*, che lo stesso animo abbia avuto il gerente nel pubblicare la corrispondenza.

Il gerente, questo *caput mortuum*, quasi sempre incosciente, che la legge chiama responsabile degli articoli, l'autore dei quali egli, per necessaria prammatica giornalistica, è tenuto a non denunziare, è meritevole di speciale considerazione, allorchè l'articolo incriminato non appartiene alla redazione ordinaria del giornale, ma specialmente, si riferisce a fatti avvenuti in paesi più o meno lontani. In tal caso la rigorosa presunzione, *juris tantum*, della sua responsabilità deve soffrire qualche giusta limitazione, nel senso che non solo dal contenuto della corrispondenza, ma dall'indole del giornale e da altre circostanze possa e debba desumersi se nella pubblicazione ci fu dolo o buona fede. Nè si dica che, così giudicando, verrebbe elusa la legge, che nel gerente trova il capro espiatorio, e si abbandonerebbero le persone oneste agli attacchi dei giornali impunemente. Osserva il collegio che il *summum jus* è sempre *summa in-*

iuria e che perciò al gerente di un giornale deve essere lecito, in casi determinati, a dimostrare la sua buona fede.

Ora è certo che il Serena non conosceva nè il Sindaco, nè i Consiglieri comunali di Paola; e quindi non poteva avere alcuna bizza da sfogare contro di loro. E' a ritenersi quindi che l'imputato, nel dare ospitalità nel suo giornale alla corrispondenza da Paola, abbia creduto innanzi tutto ai fatti denunziati (e la verità è stata provata) e l'abbia pubblicata non colla coscienza di arrecare onta all'onore e alla riputazione degli undici Consiglieri comunali di Paola, che egli non conosceva, ma di additarne obbiettivamente il male operato.

Se lo spettro della reclusione dovesse turbare sempre e in ogni caso i gerenti di tutti i giornali allora si confonderebbe stranamente la stampa vendericcia, che vive di scrocchi, con quella che, senza scopi loschi, esercita obbiettivamente il diritto, che è stato la conquista del secolo or tramontato, coll'assiduo disinteressato controllo alle pubbliche amministrazioni.

Se la verità non è il monopolio di questo o di quel partito è giusto riconoscerla, senza prevenzione, da qualunque fonte politica essa venga.

Ora, se nella specie il Serena ha provato il fatto attribuito al Consiglio comunale di Paola, e se la pubblicazione avvenne per le ragioni dette, senza

dolo specifico, la sua buona fede si può estendere anche a quella parte dell'articolo, dove il corrispondente afferma che il reato di falso era stato commesso con *dolo.*

E se tuttavia non è in modo assoluto dimostrata la buona fede, sorge però gran dubbio sulla esistenza del dolo specifico.

F. Rasponi *V. Presidente*
Carmine Morelli *estensore*

Pubblicazioni dello stesso Autore:

1. Intorno al principio di contradizione. Avellino, 1880. *Tip. Tulimiero.*

2. Lo sviluppo del mondo nelle principali teorie filosofiche. Avellino, 1892. *Tip. E. Pergola.*

3. Miscellanea — Discussioni politiche, letterarie, filosofiche e giuridiche estratte dai giornali.

4. Il danno penale nelle legislazioni comporate antiche. Avellino 1902. *Tip. E. Pergola.*

5. Le irresponsabilità penali e le conseguenze civili nelle legislazioni comparate antiche e moderne. Avellino. 1902. *Tip. E. Pergola.*

6. Il reato d'ingiurie nelle legislazioni comparate antiche. Avellino 1902. *Tip. E. Pergola.*

7. Il reato d'ingiurie secondo il diritto romano. Avellino 1902. *Tip. E. Pergola.*

8. Esposizione critico-comparata delle leggi penale inglesi. Benevento 1902. *Tip. delle Forche Caudine.*

9. Il procedimento penale in Atene. Benevento, 1902. *Tip. delle Forche Caudine.*

10. Il reato d'ingiurie nelle legislazioni comparate moderne. Benevento. 1903 *Tip. delle Forche Caudine.*

11. Il libello famoso e la stampa periodica. Benevento, 1903 *Tip. delle Forche Caudine.*

Di prossima pubblicazione:

1. La liquidazione specifica del danno nelle leggi penali comparate moderne.

2. L'oltraggio alle Autorità e ai Corpi costituiti nelle legislazioni comparate antiche e moderne.

3. Il procedimento penale comparato romano, canonico francese, italiano, sassone, austriaco, germanico, con note sul procedimento penale inglese.

